Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 242 – 01 SETTEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IMPOSTE DIRETTE**

IL BONUS "EDICOLE" 2020

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi da 806 a 808, Legge n. 145/2018**
- **Art. 1, comma 393, Legge n. 160/2019**
- **Art. 98, comma 2, DL n. 18/2020**
- **DPCM 31.5.2019**
- **Circolare Dipartimento Informazione e Editoria 17.7.2020**

IN SINTESI

La Finanziaria 2019 ha introdotto uno specifico credito d'imposta per il 2019 e il 2020 riservato agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

La Finanziaria 2020 e il c.d. "Decreto Cura Italia" hanno apportato rilevanti modifiche alla disciplina relativa a tale agevolazione.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria è intervenuto:

- *"adeguando" le disposizioni applicative previste dall'apposito DPCM alle predette novità per il 2020;*
- *ribadendo che, per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare la richiesta (telematica) dall'1.9 al 30.9.2020.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

La Finanziaria 2019 ha **riconosciuto per il 2019 e 2020** a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, uno specifico **credito d'imposta**, "*parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI"* con riferimento ai locali dove è esercitata l'attività di vendita, nonché alle spese di locazione / altre spese individuate da un apposito Decreto, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale (Informativa SEAC 3.1.2019, n. 3).

Con il DPCM 31.5.2019 sono state emanate le relative disposizioni applicative (Informativa SEAC 12.7.2019, n.208).
Successivamente, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha reso disponibili sul proprio sito Internet una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ (Informative SEAC 23.9.2019, n. 261 e 30.9.2019, n. 272).

Per il 2020, l'art. 1, comma 393, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha esteso tale bonus agli esercenti attività commerciali non esclusivi di cui al comma 3 dell'art. 2, D.Lgs. n. 170/2001 (ad esempio, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti / oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, ecc.) anche se l'attività non costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici nel Comune (Informativa SEAC 2.1.2020, n. 1).

L'art. 98, comma 2, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto, per il 2020:

- l'aumento a € 4.000 del bonus (per il 2019 era pari a € 2.000);
- la rilevanza anche alle spese:
  - di fornitura di energia elettrica / servizi telefonici / Internet;
  - per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- l'estensione anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita (Informativa SEAC 4.5.2020, n. 130).

Alla luce del mutato quadro normativo, con la Circolare 17.7.2020, il citato Dipartimento è intervenuto fornendo le modalità applicative in merito al bonus in esame per il 2020, di seguito esaminate.

Come specificato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, **tutte le disposizioni contenute nel citato DPCM 31.5.2019** *"compatibili con quanto previsto dall'articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"* **sono applicabili anche per il 2020**.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

L'agevolazione riguarda:

- esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- **punti vendita non esclusivi**, ossia esercenti attività commerciali abilitati alla vendita di quotidiani / periodici ex art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001, cosiddetti "punti vendita non esclusivi", anche se la predetta attività commerciale non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
- **imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti **requisiti**:

- **sede legale** in uno **Stato UE** / **SEE**;
- **residenza fiscale in Italia** / presenza di una **stabile organizzazione** in Italia, cui è riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati il beneficio;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- per i **punti vendita esclusivi**, l'indicazione del codice attività **47.62.10** ("*Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici*");
- per i **punti vendita non esclusivi**, l'indicazione di uno dei seguenti codici attività:
  - rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
  - rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
  - bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
  - strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
  - esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq (codice 47.61);

  In aggiunta deve essere indicato quale attività secondaria il codice **47.62.10**;
- per le **imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani / periodici, a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, l'indicazione nel Registro delle Imprese del codice **82.99.20**, quale attività primaria.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione in esame si sostanzia in un **credito d'imposta** la cui determinazione differisce a seconda che il punto vendita sia o meno esclusivo.

NB **Per il 2020**, il credito d'imposta in esame è pari nella **misura massima di € 4.000** per ciascun beneficiario ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis".

PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

Per gli esercenti attività commerciali che operano **esclusivamente** nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il credito d'imposta in questione è **parametrato** agli **importi pagati** per i locali in cui il soggetto esercita l'attività, con riferimento alle seguenti voci:

- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- tassa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione, al netto dell'IVA;
- spese per servizi di fornitura di energia elettrica;
- spese per servizi telefonici / collegamento a Internet;
- spese per servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

NB Va evidenziato che, come precisato dal comma 1 dell'art. 3 del citato DPCM 31.5.2019, le voci sopra riportate sono da riferirsi agli **importi pagati nell'anno precedente** alla richiesta dell'agevolazione. Per il 2020, quindi, a quanto pagato nel 2019.

PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Per i punti vendita **non esclusivi**, il credito d'imposta in esame:

- è parametrato alle voci sopra elencate;

  e
- commisurato per punto vendita al **rapporto tra i ricavi conseguiti dalla vendita di giornali, riviste e periodici** (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) ed i **ricavi complessivi** considerando per le vendite soggette ad aggio / ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per accedere al credito d'imposta è necessario **presentare in via telematica un'apposita istanza**, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'apposita procedura disponibile al seguente indirizzo Internet www.impresainungiorno.gov.it.

La richiesta deve essere presentata

dall'1.9 al 30.9 di ciascun anno.

Così la richiesta del **"bonus edicole" 2020**, relativo alle **spese 2019**, va presentata **dall'1.9 al 30.9.2020**.

Per accedere alla procedura va scelta innanzitutto la sezione *"L'impresa e la PA centrale"* e successivamente quella della *"Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria"*.

La compilazione / trasmissione della domanda va effettuata dal link *"La mia scrivania"*.

NB

L'autenticazione alla piattaforma è possibile esclusivamente tramite:

- un'identità **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- un certificato digitale **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi).

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

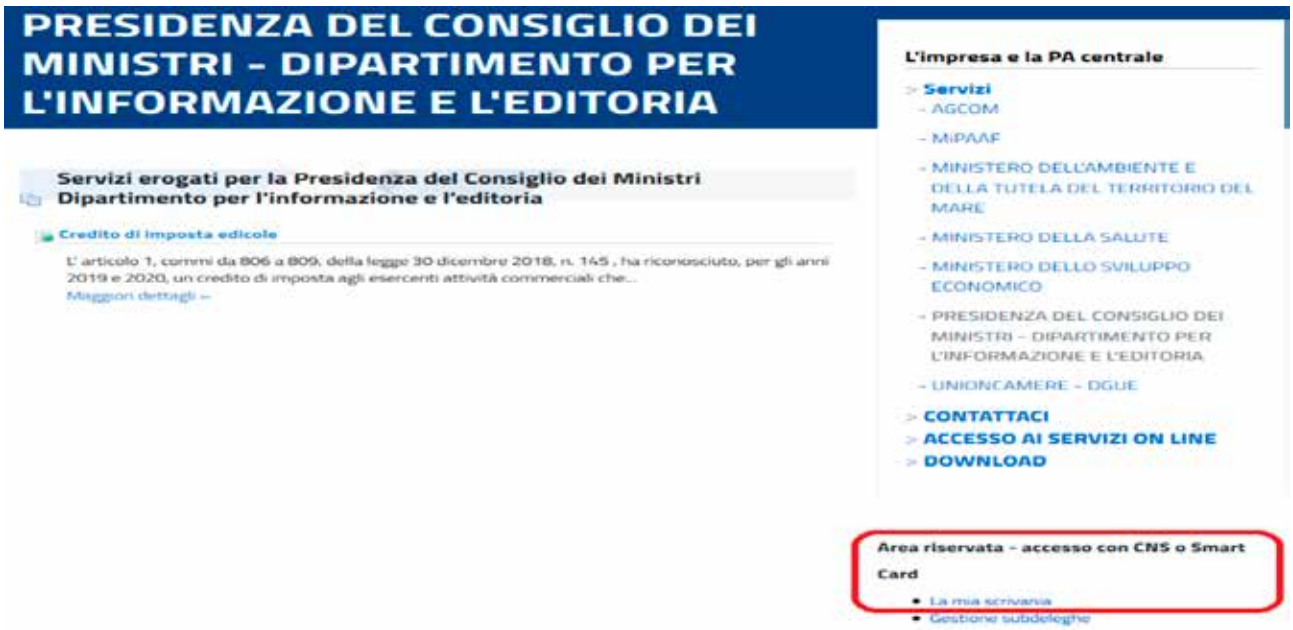

La richiesta deve contenere una dichiarazione di atto notorio ex art. 47, DPR n. 445/2000:

- per ogni **voce di spesa** che concorre alla formazione della base di calcolo del credito d'imposta; e
- degli **aiuti "de minimis" ricevuti** nel corso dei 2 esercizi precedenti e nell'esercizio in corso.

Per i **punti vendita non esclusivi**, la richiesta, oltre alla predetta documentazione e certificazione, deve contenere un'**ulteriore dichiarazione** di atto notorio, concernente il **rapporto tra i ricavi** della vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) ed i ricavi complessivi.

Per le **imprese di distribuzione della stampa**, la richiesta, oltre alla predetta documentazione e certificazione, deve contenere un'**ulteriore dichiarazione** di atto notorio, redatta e sottoscritta tramite la suddetta procedura telematica, attestante il rifornimento di giornali / quotidiani / periodici, a rivendite situate nei Comuni con:

- una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- un solo punto vendita.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Al fine di poter utilizzare l'agevolazione in esame è necessario attendere la predisposizione da parte del citato Dipartimento, entro il 31.12.2020, dell'**elenco di soggetti beneficiari**.

NB Merita evidenziare che il citato Dipartimento provvede ad aggiornare il "**Registro nazionale degli aiuti di Stato**" (RNA) con l'inserimento dei dati relativi al beneficio.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Si rammenta che il credito d'imposta in esame:

- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso / utilizzato. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12 dell'anno di concessione;
- va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6913"), tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari.

■

RIPRODUZIONE VIETATA